Conto corrente con la posta **Anno 88° — Numero 219**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 settembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 ottobre 1946, n. 839.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto tecnico inferiore isolato di Cagli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto il regio decreto 17 maggio 1937, n. 1877, che istituisce in Cagli, a decorrere dal 16 settembre 1935, un istituto tecnico inferiore isolato e ne approva il relativo statuto;

Considerato che gli oneri, di cui all'art. 3 del predetto statuto debbono far carico all'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, anzichè al comune di Cagli, ai sensi del n. 1, lettera *E*, dell'art. 144 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 3 dello statuto dell'Istituto tecnico inferiore isolato di Cagli, approvato con regio decreto 17 maggio 1937, n. 1877, è modificato nel senso che sono forniti dalla provincia di Pesaro-Urbino, anzichè dal comune di Cagli, i locali e relativa manutenzione ed arredamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese di ufficio, nonchè il personale di segreteria e il personale di servizio.

La suddetta modificazione ha effetto dal 16 settembre 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 906.

Ricostituzione del comune di Seclì (Lecce).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 agosto 1928, n. 2041;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Seclì aggregato con regio decreto 10 agosto 1928, n. 2041, a quello di Aradeo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Lecce, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del comune di Seclì ed il nuovo organico del comune di Aradeo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 10 agosto 1928, n. 2041.

Al personale in servizio presso il comune di Aradeo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 907.
Ricostituzione del comune di Stroncone (Terni).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, col quale il comune di Stroncone venne aggregato a quello di Terni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Stroncone, aggregato a quello di Terni col regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il Prefetto di Terni, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati, in applicazione del presente decreto.

Art. 2.

L'organico del comune di Stroncone ed il nuovo organico del comune di Terni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso il comune di Terni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 12, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 908.
Ricostituzione del comune di Torrioni (Avellino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2561;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Torrioni, aggregato a quello di Montefusco con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2561, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Torrioni ed il nuovo organico del comune di Montefusco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Montefusco, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 909.

Ricostituzione del comune di San Tammaro (Caserta).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, concernente la soppressione del comune di San Tammaro;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di San Tammaro, soppresso con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020, e ripartito fra quelli contermini di Santa Maria Capua Vetere e di Capua, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente alla sua soppressione.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del comune di San Tammaro ed i nuovi organici dei comuni di Santa Maria Capua Vetere e di Capua saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3020.

Al personale in servizio presso i comuni di Santa Maria Capua Vetere e di Capua, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 910.

Ricostituzione dei comuni di Gremiasco e Montacuto (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2589;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Gremiasco e Montacuto, aggregati a quello di San Sebastiano Curone con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2589, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gremiasco e Montacuto ed il nuovo organico del comune di San Sebastiano Curone saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2589.

Al personale già in servizio presso il comune di San Sebastiano Curone, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 911.

Ricostituzione del comune di Pietrarubbia (Pesaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 giugno 1928, n. 1717;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Pietrarubbia, aggregato a quello di Macerata Feltria con regio decreto 28 giugno 1928, n. 1717, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Pietrarubbia ed il nuovo organico del comune di Macerata Feltria saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Macerata Feltria, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 912.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Genova.

N. 912. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario capitolare dell'Archidiocesi di Genova in data 14 maggio 1946, integrato con decreto arcivescovile 7 gennaio 1947, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 913.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bernardo, in località San Bernardo del comune di Monteu Roero (Cuneo).

N. 913. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 10 febbraio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Bernardo, in località San Bernardo del comune di Monteu Roero (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 914.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Simone e Giuda in Collemalamerenda e di San Mamiliano in Valli, località del comune di Siena.

N. 914. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 1° gennaio 1947, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Simone e Giuda in Collemalamerenda e di San Mamiliano in Valli, località del comune di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 915.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione a parrocchia della Vicaria curata di San Pietro ai Prati, in frazione Borzoli di Genova.

N. 915. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario capitolare dell'Archidiocesi di Genova in data 14 maggio 1946, integrato con decreto arcivescovile 7 gennaio 1947, relativo alla erezione a parrocchia della Vicaria curata di San Pietro ai Prati, in frazione Borzoli di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 916.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Rosa, in frazione Capanne del comune di Montignoso (Massa Carrara).

N. 916. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Massa in data 28 febbraio 1939, integrato con altro 31 gennaio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Rosa, in frazione Capanne del comune di Montignoso (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1947

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1947.

Determinazione dei costi cif dei prodotti petroliferi importati in Italia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 32, art. 5;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 413, art. 10;

Visto il regio decreto-legge 19 luglio 1941, n. 823, art. 6;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 di detto anno, articoli 1 e 3;

Vista la domanda dell'A.G.I.P. in data 6 febbraio 1946, intesa ad ottenere la liquidazione delle integrazioni statali per i prezzi bloccati dei prodotti petroliferi dal 10 ottobre 1943 al 31 dicembre 1944 e il riconoscimento dei nuovi costi cif dei prodotti stessi;

Decreta:

Ai fini del conteggio delle sovvenzioni statali da concedersi all'A.G.I.P. i costi cif dei prodotti petroliferi importati in Italia posteriormente al 10 giugno 1940, pari ai costi cif bloccati alla stessa data, aumentati degli oneri doganali e della quota A.G.I.P. comprendente le spese trasporto interne, i cali e le spese di distribuzione, sconti, ecc., sono i seguenti:

dal 10 ottobre 1943 al 14 giugno 1944:
benzina auto L. 2017,23 la tonn. metrica;
petrolio raffinato L. 1591,25 la tonn. metrica;
gasolio L. 1637,67 la tonn. metrica;

dal 10 ottobre 1943 a non oltre il 15 aprile 1946:
benzina avio L. 1021,35 la tonn. metrica;
acquaragia minerale L. 941,17 la tonn. metrica;
olio combustibile L. 1350,02 la tonn. metrica;
olii minerali grezzi L. 401,82 la tonn. metrica;

dal 15 giugno 1944 a non oltre il 15 aprile 1946:
benzina auto L. 8061,47 la tonn. metrica;
petrolio raffinato L. 1908,02 la tonn. metrica;
gasolio L. 2002,13 la tonn. metrica.

Le sovvenzioni statali da concedersi all'A. G. I. P. saranno determinate in base alle differenze risultanti tra i costi predetti e quelli medi unitari accertati dall'esame dei rendiconti delle spese sostenute dall'A.G.I.P. stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1947
Registro Industria e Commercio n. 9, *foglio n.* 79

(4081)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica involontariamente disoccupati dei comuni di Terni e Narni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, tessile e dell'abbigliamento della provincia di Terni;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Terni e Narni sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 4 aprile 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Terni e Narni, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 392

(4082)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica involontariamente disoccupati del comune di Montichiari (Brescia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 7 dicembre 1946, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed estrattiva della provincia di Brescia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria chimica del comune di Montichiari sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 7 dicembre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica del comune di Montichiari (Brescia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 390

(4083)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile involontariamente disoccupati della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile dell'intera provincia di Messina;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che per i disoccupati dipendenti dall'industria edile della provincia medesima permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Messina, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 16 novembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 382

(4084)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica involontariamente disoccupati dei comuni di Segni e Colleferro (Roma).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica ed agli esercizi pubblici della provincia di Roma;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Segni e Colleferro, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria chimica dei comuni di Segni e Colleferro (Roma), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 389

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, chimica e della carta involontariamente disoccupati del comune di Amaseno (Frosinone).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, chimica e

della carta di alcuni Comuni della provincia di Frosinone;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, chimica e della carta del comune di Amaseno, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui allo art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 1° ottobre 1946 e 13 maggio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile, chimica e della carta del comune di Amaseno (Frosinone), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di indennità, di sussidi, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali, degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947
Registro Lavoro e Previdenza n. 8, foglio n. 391

(4085)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1947.

Revoca del decreto 23 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana Kores, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1946, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana Kores, con sede in Milano, via Durini, 25, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il rag. Osnaghi Giovanni;

Rilevato dalla documentazione prodotta che l'intero capitale della suindicata società è in possesso di persone di nazionalità austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 23 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima italiana Kores, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1947

(4033) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Cuneo, è ricostituita come segue:

Rosazza Alessandro, Ruspa Carlo, Levi Marco: in rappresentanza degli industriali;

Bertola Giovanni, Bocca Angelo, Gastaldi Giuseppe: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 11 settembre 1947

(4027) *Il Ministro*: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Verona, è ricostituita come segue:

Chiamenti Alberico, Leoni Giovanni, Mondini Aleardo: in rappresentanza degli industriali;

Recchia Aldo, Dalla Chiara Achille, Giuliani Tullia, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 11 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4029)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Forlì, è ricostituita come segue:

Colombo Antonio, Molinari Giuseppe, Bondi Arturo: in rappresentanza degli industriali;

Romagnoli Teobaldo, Gliubich Rinaldo, Flamigni Spartaco: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 11 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Bergamo, è ricostituita come segue:

Bellucci Mario, De Niederhausern Luigi, Leidi Arrigo: in rappresentanza degli industriali;

Cortesi Giuseppe, Piccinini Paolo, Banfi Arturo: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 11 settembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4028)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di L'Aquila è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 26 luglio 1947, n. 2006; importo L. 17.200.000.

(4079)

Autorizzazione al comune di Genova a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Genova è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 13 settembre 1947, n. 2710, importo L. 392.400.000.

(4080)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Napoleone Colajanni » in Menfi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1947, sono stati prorogati al giorno 15 ottobre 1947, i poteri conferiti al sig. Filiberto Salvatore, commissario della Società cooperativa « Napoleone Colajanni », in Menfi.

(4066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio per le operazioni di Debito pubblico

Con decreto 12 settembre 1947 del Ministro per il tesoro, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico, già conferito, con decreto Ministeriale 24 marzo 1922, al notaio Luigi Spinelli, residente a Modena.

Roma, addì 12 settembre 1947.

Il direttore generale: CONTI

(4015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avvisi di rettifica

Nell'elenco per smarrimenti di certificati pubblicato rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 15 maggio 1945, n. 85 del 17 luglio 1945, n. 112 del 18 settembre 1945, venne indicata come intestataria del certificato di Rendita 5%, n. 12096, Cargiulo Maria di Filiberto, mentre invece il suo vero nome è *Gargiulo* Maria ecc.

(4023)

Nell'elenco per smarrimenti di certificati pubblicato rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 9 dicembre 1946, n. 33 del 10 febbraio 1947, n. 84 dell'11 aprile 1947, fu omesso di indicare a margine del certificato del prestito Redimibile 3,50%, n. 25531, intestato a Gamucci Agnese di Arrigo il «vincolo dotale».

(4024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 16 settembre 1947 - N. 169

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	660,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.265 —
Olanda	131,77	Franco svizzero	174 —

Rendita 3,50 % 1906	75,175
Id. 3,50 % 1902	74,50
Id. 3 % lordo	65 —
Id. 5 % 1935	79,825
Redimibile 3,50 % 1934	65,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,725
Id. 5 % 1936	81 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,925
Id. 5 % convertiti 1951	93,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 176, e relativo regolamento 4 gennaio 1920, n. 39;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 834, che modifica la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835, che approva il regolamento per il concorso di ammissione nella carriera diplomatico-consolare;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la lettera di autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66497/12106.2.3.1/1.3.1 del 16 maggio 1946;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32 scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante diretta al Ministro per gli affari esteri e corredata dai documenti prescritti deve essere fatta pervenire al Ministero degli affari esteri (Direzione generale del personale) entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti del termine suindicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio del Ministero.

Le domande giunte dopo il termine stabilito ovvero sfornite dei documenti prescritti non saranno prese in esame.

Non è ammesso fare riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo originale di studio.

La domanda deve indicare con precisione nome, cognome, paternità, residenza dell'aspirante e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e che gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di giorni sessanta, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati dovranno specificare le due lingue estere nelle quali desiderano sostenere le prove di esame giusta gli articoli 1 e 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, e dovranno altresì indicare le altre lingue estere in cui desiderino essere esaminati.

Nella domanda i candidati dovranno indicare se abbiano partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone, in caso affermativo, la data e il risultato. Eventuali dichiarazioni incomplete o non conformi al vero determineranno l'esclusione dal concorso.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti tutti in lingua italiana:

1) estratto dell'atto di nascita in conformità al regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato ha, alla data del presente bando, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di anni 35.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni mili-

tari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, e per i combattenti della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

d) per i mutilati od invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935 in Africa Orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo purchè risultino decorati al valore militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *h*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

2) originale o copia autenticata da un notaio e debitamente legalizzata della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo della Repubblica, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.

Al presente concorso giusta l'art. 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 834, potranno essere ammessi anche quegli aspiranti che siano in possesso della laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli;

3) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando e su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) stato di famiglia su carta da bollo di L. 24, debitamente legalizzato;

5) certificato su carta da bollo di L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 60 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, debitamente legalizzato.

Se il candidato sia nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, in Roma;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 di buona condotta civile e morale da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune ove il candidato risieda da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore altro certificato dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

Tali certificati, debitamente legalizzati, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

8) certificato medico su carta da bollo da L. 24 in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle autorità comunali e prefettizie competenti e quelle dei sanitari militari vidimate dall'autorità militare superiore.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva; i militari in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, ovvero uno stralcio di detto stato di servizio o del foglio matricolare contenente tutti i dati occorrenti a comprovare la precisa posizione militare dell'aspirante.

Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o n. 957 del giornale militare ufficiale del 1936. Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i candidati che abbiano appartenuto o appartengano all'esercito dovranno produrre la dichiarazione prevista dalle circolari 15 e 26 maggio 1942 rispettivamente nn. 33000-1 e 35000-1 dello Stato Maggiore dell'esercito e successive modificazioni.

Coloro che abbiano appartenuto o appartengano alla marina od alla aeronautica dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 dello Stato Maggiore della marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 24920, dello Stato Maggiore dell'aeronautica e successive modificazioni.

Dalla documentazione militare dovrà inoltre, ai sensi della circolare n. 112368/12106.1.1.3.1.3.1 del 14 luglio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Gabinetto), risultare se gli interessati abbiano eventualmente fatto parte, dopo l'8 settembre 1943, delle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati o invalidi di cui alla lettera *d*) del presente articolo dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata

dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 per i fatti d'arme verificatisi dal 3 ottobre 1935 in Africa Orientale o rispettivamente dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo di L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previsto dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

11) una fotografia (incollata su un foglio di carta formato protocollo) firmata dall'aspirante in modo leggibile sul lato anteriore e debitamente autenticata da un notaio.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura della Repubblica, di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2), 9) e 11) del presente articolo insieme con una copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di avere riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica di « distinto ».

Analogo certificato dovrà produrre anche il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, integrato con gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente bando, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Le dichiarazioni di cui al secondo capoverso del n. 9) del presente articolo potranno essere prodotte dai candidati non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove orali.

E' concessa altresì ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre entro il termine di cui al precedente capoverso quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le ammissioni dei candidati al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Ad uno e non più di uno dei concorsi banditi entro due anni dall'entrata in vigore del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835, possono essere ammessi, in deroga a quanto stabilisce l'art. 1, quarto comma, del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, anche coloro che hanno partecipato a due concorsi anteriori senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 5.

Il concorso si svolgerà mediante esami secondo le norme stabilite dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835.

Gli esami verteranno sul programma di cui al decreto Ministeriale in pari data, allegato al presente decreto e consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea (dai Trattati di Westfalia);

b) economia politica;

c) diritto internazionale pubblico e privato;

d) due lingue estere, scelte fra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Qualora la scelta di una lingua cada sul francese, la seconda lingua non può essere lo spagnolo, e viceversa.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e inoltre sulle seguenti:

a) diritto costituzionale ed amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

c) diritto privato.

d) geografia economica.

Art. 6.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

Le prove scritte di lingue estere consistono in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

In aggiunta alle lingue prescelte il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale anche per le altre lingue di cui all'articolo precedente, nonchè ad una prova orale di lingua non compresa fra quelle di cui all'articolo anzidetto.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Gli esami scritti saranno tenuti in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 7.

Oltre alla notificazione individuale, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e cognome dei candidati ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 8.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni, nonchè quelle del decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

Ai dipendenti non di ruolo del Ministero degli affari esteri che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito e che siano muniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti sono riservati, qualora conseguano la idoneità, un sesto dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 settembre 1947

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1947
Registro Esteri n. 6, foglio n. 312. — BARNABA

(4096)

Programma delle materie di esame per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, e successive modificazioni;

Visto il decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 835;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare è stabilito come nell'annessa tabella.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1947

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1947
Registro Esteri n. 6, *foglio n.* 311. — BARNABA

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

I.
Diritto internazionale pubblico e privato

(Principi generali del diritto internazionale pubblico, diritto internazionale amministrativo, diritto internazionale privato, diritto processuale civile internazionale, diritto penale e processuale penale internazionale).

II.
Diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati

(Principi generali e istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, penale e processuale italiano, e caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III.
Diritto privato italiano

(Nozioni generali del diritto privato e istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV.
Economia politica

Principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale nelle sue origini nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni. L'economia programmatica nelle diverse formulazioni.

Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione - statistica.

L'impresa e le sue forme. I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato ed i sindacati industriali. Statizzazione e socializzazione. Intervento dello Stato nell'industria, con particolare riguardo all'Italia.

La proprietà privata e la rendita fondiaria - Profitto e salario: leggi e «tendenze» economiche - Risparmio - Capitale - Interesse.

Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario, valutazione critica - Aggio: elementi, effetti - Politica monetaria: inflazione e deflazione, rivalutazione e stabilizzazione; principii ed applicazione - Storia monetaria dei più importanti Paesi.

Credito e speculazione - Istituti di credito - Principii di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali Paesi - Controllo degli Istituti di emissione sulla circolazione: saggio dello sconto e «open market operations». L'intervento dello Stato nel controllo degli istituti di emissione e delle banche. Storia dei «salvataggi» bancari in Italia. Ordinamento bancario vigente in Italia - Borse - Speculazioni su titoli e merci, fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - La speculazione in periodi normali ed in periodi anormali. Speculazione e accaparramento. Interventi dello Stato repressivi della speculazione. Gli ammassi. I calmieri. Esperienze in Italia e all'estero in tema di controllo dei prezzi.

Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti, economia dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni.

Cicli e crisi economiche - Le crisi «periodiche» di congiuntura e le crisi «organiche».

Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza, schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, cambio ufficiale, cambio *clearing*, cambio libero, politica dei cambi).

Relazioni economiche internazionali - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali, applicazione ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

La bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale. Le principali poste attive e passive della bilancia italiana dei pagamenti prima della guerra. Esperienze in materia di controllo delle esportazioni e delle importazioni e di controllo valutario, con particolare riferimento all'Italia. Progetti per il ristabilimento di una maggiore libertà del commercio internazionale.

L'Ufficio internazionale del lavoro. La Commissione delle riparazioni e la sua evoluzione. La Banca dei regolamenti internazionali. Le conferenze economiche e monetarie. Il convegno di Ottawa e la politica imperiale preferenziale britannica.

V.
Elementi di scienza delle finanze e statistica

Le pubbliche entrate - Entrate originarie e derivate - Il patrimonio - Il demanio dello Stato - I proventi delle imprese pubbliche - I tributi.

Imposte e tasse - Delle dogane in particolare - Imposta unica e molteplice - Proporzionale e progressiva - Imposta sul patrimonio e sul reddito. Imposte dirette ed indirette, reali e personali - Cenni sulle principali imposte italiane - Le imposte straordinarie post-belliche - Imposte straordinarie sul patrimonio - Confisca dei sopraprofitti di guerra, di quelli di regime e di contingenza - Danni di guerra, riparazioni e ricostruzione finanziaria - Il debito pubblico consolidato e fluttuante, i buoni del tesoro - Teorie principali sui prestiti pubblici - Cenni sulla legislazione italiana.

Concetto e definizione della statistica - Sui rapporti con la geografia, con l'economia politica e con le scienze di Stato.

Diverse specie di valori medi e loro applicazione - Delle figurazioni grafiche più usate - Della statistica demografica, censimento e movimento della popolazione.

Statistica del commercio con l'estero - generale e speciale - dati statistici sommari sulle importazioni ed esportazioni italiane.

Dati sommari di statistica monetaria - Della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati - Cenni di statistica economica - Statistica dei salari e sue difficoltà - Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un Paese e diversi modi per determinarla.

Statistica finanziaria: dati sommari sui bilanci italiani e su quelli dei principali Stati Europei - avanzi e disavanzi - cenni statistici sul debito pubblico italiano e su quello dei principali Stati.

VI.
Storia

L'Europa dopo il 1648 - Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridico-internazionali - Primato francese e coalizioni antifrancesi con particolare riguardo alla pace dei Pirenei ed ai trattati di Aquisgrana, di Nimega e di Ryswick.

Lineamenti di storia letteraria e politica d'Italia nella seconda metà del sec. XVII e dei sec. XVIII XIX.

Storia della prima e seconda rivoluzione inglese.

Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo, razionalismo, illuminismo, enciclopedismo, ecc.). Uomini rappresentativi di questa epoca.

La Rivoluzione francese vista nella sua preparazione spirituale, nelle forme politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali.

L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale e negli atti internazionali.

Il Congresso di Vienna e la «Restaurazione» del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Gran Bretagna, Russia, Italia prima del '48. L'America Latina e il nuovo assetto di quel continente - Il 1848-49 in Francia, domini absburgici, Germania Il Piemonte nel decennio cavouriano. L'Oriente europeo ed il Congresso di Pa-

rigi. Formazione e consolidamento del regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) - Il secondo Impero francese - La Prussia dal 1848 al 1870, Mazzini, Cavour, Cattaneo, Garibaldi. Gli Stati Uniti d'America: loro ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici, politica estera. Bismarck e la Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Impero coloniale britannico durante il XIX secolo (Australia, India, Canada, ecc.) - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo - La pace di S. Stefano e il Congresso di Berlino. La Triplice Alleanza - L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800, il moto emigratorio dell'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico sociale del continente americano, la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie, socialismo, comunismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. Panslavismo, panamericanismo, pangermanesimo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea - La situazione politico-diplomatica del decennio precedente la prima guerra mondiale, nei suoi punti centrali, l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e l'Impero ottomano, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia-Erzegovina, l'Italia e Turchia, ecc.

La prima guerra mondiale nei suoi elementi e momenti diplomatici più importanti. L'Italia dall'agosto 1914 al novembre 1918. I trattati di Brest Litowsk e di Budapest. I 14 punti di Wilson e gli armistizi. La pace di Versaglia. Il Trattato di Rapallo. Nascita e sviluppo della Piccola Intesa. La Società delle Nazioni, Francia e Germania, l'U.R.S.S., stabilimento del nuovo regime e sua evoluzione, suoi rapporti con gli Stati europei, col Giappone, con la Cina, con gli Stati Uniti d'America e con gli Stati del vicino e medio Oriente, la Commonwealth britannica, gli Stati Uniti ed i loro rapporti con l'Europa, col Giappone e con la Cina, la Conferenza di Washington ed il problema del Pacifico, politica estera e coloniale italiana. Principali convegni ed accordi internazionali.

Il fascismo, la sua politica interna, la sua politica di guerra. Il nazismo e la sua politica di guerra. Le crisi cecoslovacca e polacca nel 1938 e 39.

La seconda guerra mondiale. L'unione panamericana. La Carta Atlantica - La Conferenza di Bretton Woods - La Conferenza di San Francisco - Statuto e formazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

VII.

Geografia economica ed elementi di merceologia

Il fattore geografico. Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale.

Importanza di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei, le regioni alpine, carpatica e balcanica, bacini del Po, del Reno, del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il mar Nero, il Baltico. Asia, Africa, Oceania, le Americhe. In particolare U.R.S.S., Stati Uniti, vicino ed Estremo Oriente, Pacifico.

Sviluppo delle comunicazioni ed odierne condizioni della industria dei trasporti presso i diversi Stati - Le grandi vie transoceaniche marittime ed aeree - Navigazione interna, regime della navigazione dei grandi fiumi - Ferrovie transcontinentali.

Le industrie e i prodotti industriali - Materie prime - Organizzazione tecnica ed economica - Mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali - I prodotti industriali di esportazione tradizionali, marmi, sete, raion, filati, tessuti, manufatti e prodotti industriali di importazione; carbone, cellulosa, macchine, legno, carta.

Principali ricchezze naturali e loro distribuzione - I principali prodotti dell'agricoltura - I grandi prodotti agricoli di esportazione dall'Italia, vino, olio, frutta, agrumi e loro essenze, legumi, pomodoro, riso, canapa, ecc. I grandi prodotti agricoli di importazione: fibre tessili, grano, carni, legnami, ecc. Combustibili esteri, forze motrici disponibili ed utilizzate.

Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Emigrazione italiana interna, continentale europeo-mediterranea e transoceanica nel Nord e Sud-America.

Confini dei vari Stati, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, comunicazioni interne ed internazionali - Regioni, porti e città commerciali, colonie, protettorati e mandati.

Il commercio estero dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale e nei suoi rapporti con i principali Paesi.

(I candidati debbono dimostrare di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche).

Elementi di merceologia.

VIII.

Lingue estere

Per le due lingue estere prescelte dal candidato l'esame scritto consiste in una traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, e l'esame orale in una conversazione con l'esaminatore.

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: SFORZA

(4097)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trentadue posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C - grado 12°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, n. 12031, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro 6, foglio 35, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a trentadue posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) del Corpo del genio civile;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 13 gennaio 1947, n. 1627, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1947, registro 2, foglio 333, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a trentadue posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) del Corpo del genio civile bandito con il decreto Ministeriale 16 luglio 1946 di cui alle premesse:

1) Ferrari Giorgio	con punti	18,50	su venti
2) Tagliaferri Ubaldo	»	17,00	»
3) Cola Luigi, ex combattente, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP., nato il 23 dicembre 1916	»	16,67	»
4) Sozzi Liliana, da oltre un anno in lodevole servizio nella Amministrazione dei LL. PP., nata il 19 settembre 1917 . . .	»	16,67	»
5) Soricelli Anna, da oltre un anno in lodevole servizio nella Amministrazione dei LL. PP., nata il 22 aprile 1919	»	16,67	»
6) Moscato Alberto	»	16,00	»
7) Tetti Fernando	»	15,50	»
8) Ventriglia Rita	»	15,17	»
9) Beghini Giovanni	»	15,00	»
10) Poscia Paolo, ufficiale di complemento	»	14,83	»
11) Morini Basilio	»	14,83	»
12) Orlandella Domenico	»	14,17	»
13) Gatto Claudio	»	13,33	»
14) Boccioletti Elvino, da oltre un anno in lodevole servizio nella Amministrazione dei LL. PP.	»	13,00	»
15) Sacco Vincenzo	»	13,00	»

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1947
Registro n. 18, *foglio n.* 284. — DEL GOBBO

(4056)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a cinquantaquattro posti di ingegnere in prova (gruppo A - grado 10°) del Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1946, registro 9, foglio 193, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di ingegnere in prova (gruppo *A* - grado 10°) del Corpo del genio civile;

Vista la relazione della Commissione esaminatrice, nominata con decreti Ministeriali 8 gennaio 1947, n. 1019, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1947, registro 2, foglio 108, e 26 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1947, registro 9, foglio 37, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso pubblico per esami a cinquantaquattro posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Corpo del genio civile bandito con decreto Ministeriale 2 maggio 1946 di cui alle premesse:

1) Costa Cesare . . . . con punti 17,125 su venti
2) Montebruno Enrico . . . . » 17,033 »
3) Fenochietto Lodovico . . . » 16,792 »
4) Travaglini Giovanni . . . . » 16,758 »
5) Ducci Enrico . . . . » 16,717 »
6) Zitelli Claudio . . . . . . » 16,600 »
7) Di Maria Paolo . . . . . . » 16,517 »
8) Giudice Emanuele . . . . . » 16,483 »
9) Fumaroli Carlo . . . . . . » 16,425 »
10) Agnelluzzi Leonardo . . . . » 16,350 »
11) Rossi Filippo . . . . » 16,292 »
12) Santovito Lucio . . . . . . » 16,217 »
13) Rivelli Roberto . . . . . . » 16,100 »
14) Zaza Giulio . . . . » 15,950 »
15) Catalano Carlo . . . . . . » 15,929 »
16) Capon Alessandro . . . . . » 15,895 »
17) Trillo Carlo . . . . » 15,642 »
18) Canali Lamberto . . . . . con punti 15,475 su venti
19) Peccerillo Giantomaso . . . . » 15,442 »
20) Ricciardi Raffaele . . . . . » 15,358 »
21) Gnisci Ugo . . . . » 15,320 »
22) Cordone Nicola, orfano di guerra, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. . . » 15,242 »
23) Aiello Biagio, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. » 15,242 »
24) Della Corte Vittorio . . . . » 15,050 »
25) Cardosi-Carrara Sergio . . . » 14,933 »
26) Romano Omero . . . . . . » 14,925 »
27) Dal Santo Gino . . . . . . » 14,850 »
28) Zimarino Nicola . . . . . . » 14,800 »
29) Ventriglia Franco . . . . . » 14,758 »
30) Giordano Giuseppe . . . . . » 14,742 »
31) Guidi Filippo, ex combattente, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. . . . . . » 14,717 »
32) Nicolai Gaetano, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. » 14,717 »
33) Ligi Giulio . . . . » 14,633 »
34) Bittoni Giovanni . . . . . . » 14,533 »
35) Contaldi Renato . . . . . . » 14,408 »
36) Bruno Salvatore . . . . . . » 14,300 »
37) Gatti Eugenio . . . . » 14,250 »
38) Pocobelli Armando . . . . » 14,233 »
39) Pezza Vincenzo . . . . . . » 14,158 »
40) Laforgia Felice Battisti . . » 14,150 »
41) Carpentieri Giuseppe . . . . » 14,083 »
42) Ruberto Antonio, orfano di guerra, ex combattente, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. . . . . » 14,067 »
43) Gazzolo Tomaso, da oltre un anno in lodevole servizio nell'Amministrazione dei LL. PP. » 14,067 »
44) Primavera Mario . . . . . » 14,025 »
45) Pellegrineschi Gianni . . . . » 13,325 »

Roma, addì 23 giugno 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1947
Registro n. 18, foglio n. 281. — DEL GOBBO

(4055)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.